



TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Verbale di udienza del 27.01.2026

Il giudice

Rilevato che l'udienza odierna, celebrata in modalità scritta, è stata fissata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.;

viste le note di trattazione *ex art. 127 ter* c.p.c.;

P.Q.M.

-decide la causa come da sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c. che si deposita telematicamente.

Foggia, 27.01.2026

Il G.I.

Dott.ssa Valentina Patti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Seconda sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. **5964/2023** promossa da:

Comune di Foggia (C. F. 00363460718), in persona del Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio degli avv.ti Angela Paradiso, Antonella Carlomagno e Renata Fiore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei predetti difensori;

- *opponente* -

contro

Società Cooperativa Sorriso del Sole (P.I.02053770711), in persona del l.r.p.t, con il patrocinio dell'avv. Guido Celentano, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Giuseppe di Vittorio, 162, presso il difensore;

- *opposta* -

CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 27.01.2026, celebrata in modalità cartolare *ex art. 127 ter c.p.c.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di Foggia ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1454/2023 del 19.10.2023, con il quale il Tribunale di Foggia ha ingiunto all'ente comunale il pagamento, in favore della società cooperativa Sorriso del Sole, in persona del l.r.p.t., della somma di € 34.368,16, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria.

A sostegno della spiegata opposizione ha eccepito:

- di aver provveduto all'integrale pagamento delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio in data 25.10.2025;
- che gli interessi moratori e le spese della procedura monitoria non sarebbero dovuti perché, prima dell'emissione dei relativi mandati di pagamento, il credito verso la pubblica amministrazione non sarebbe né liquido né esigibile;
- che nella specie l'art. 2 dell'Addendum prevede una complessa procedura ai fini della fatturazione e rendicontazione PAC e che i relativi adempimenti non sarebbero stati posti in essere dalla parte opposta in epoca anteriore al 25.10.2025, sicché il ritardo nel pagamento non sarebbe dipeso da colpa dell'ente comunale;



- in via subordinata, non sarebbero dovuti gli interessi maturati dal 03.08.2023 al 02.09.2023, ovvero nel periodo intercorrente tra la richiesta della certificazione antimafia scaduta e l'acquisizione della stessa.

Per tali ragioni, ha chiesto la revoca e l'annullamento integrale del provvedimento monitorio ed in subordine la revoca e l'annullamento parziale del decreto ingiuntivo, con esclusione degli interessi maturati dal 03.08.2023 al 02.09.2023.

Con comparsa di risposta del 22.03.2024 si è costituita Sorriso del Sole soc. coop., la quale ha dedotto che le fatture nn. 11, 12, 13, 14 poste a fondamento del ricorso monitorio rinviengono dal Contratto di Servizio per l'erogazione del "Buono Servizio Minori" denominato "Buono educativo zerotre", di cui al Registro n. 92 del Comune di Foggia e relativo all'Asilo Nido Sorriso del Sole (a cui si riferiscono le fatture nn. 13 e 14) e dal Contratto di Servizio per l'erogazione del "Buono Servizio Minori" denominato "Buono educativo zerotre" di cui al Registro n. 93 del Comune di Foggia e relativo al servizio Sezione Primavera Sorriso del Sole (a cui si riferiscono le fatture nn. 11 e 12), entrambi sottoscritti il 01.09.2022 e recanti nel frontespizio il richiamo al CUP B71J22000380007, costituente il Codice Unitario Progetto per la copertura finanziaria del Fondo FSE.

Il Contratto di Servizio Registro n. 92 è integrato dal Registro n. 38 del 30.01.2023 - Addendum al contratto per l'erogazione dei buoni educativi zerotre - mentre il contratto di Servizio Registro n. 93 è integrato dal Registro n. 39 del 30.01.2023 - Addendum al Contratto per l'erogazione dei buoni educativi zerotre.

Entrambi i documenti integrativi si riferirebbero sia ai fondi FSE 2014-2020 che ai Fondi PAC, ma parte opposta avrebbe avuto accesso unicamente al fondo FSE, contraddistinto dal CUP B71J22000380007, come richiamato nella intestazione dei Contratti di Servizio.

Da tanto consegue che non sarebbe applicabile l'art. 2 invocato dall'opponente di cui all'addendum, in quanto afferente al distinto CUP B71J22000790001.

Ha, poi, esposto che, ai sensi degli artt. 4 e 5 dei contratti, il pagamento sarebbe dovuto mensilmente, previa emissione della fattura e caricamento della medesima nella piattaforma, adempimento posto in essere in data 18.05.2023, con conseguente debenza degli interessi *ex* D.lgs. 231/2002 a decorrere dal 19.06.2023 e sino al 31.10.2023.

Inoltre, ha dedotto che il certificato antimafia aveva scadenza al 12.7.2023 e pertanto, al momento dell'emissione della fattura e per tutta la durata del termine mensile entro cui provvedere al pagamento, tale documento sarebbe stato valido.

Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e - dato l'avvenuto pagamento della sorte capitale - la condanna di controparte al pagamento degli interessi *ex* D.lgs. 231/2002 dal 19.06.2023 al 31.10.2023, pari ad € 1.544,68.

La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 21.01.2026, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 27.01.2026, tenutasi in modalità cartolare *ex* art.127 *ter* c.p.c.

Deve premettersi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiare struttura: dopo la fase monitoria, infatti, spetta al debitore-ingiunto proporre opposizione, al fine di contestare i fatti costitutivi della



pretesa azionata (provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) e di allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della stessa.

L'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, conserva in sostanza la posizione di convenuto in giudizio mentre l'opposto, pur avendo la posizione processuale di convenuto, è attore in senso sostanziale.

Tale peculiarità del giudizio si riflette inevitabilmente sulla ripartizione processuale dell'onere della prova: grava, infatti, sul creditore-opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre il debitore - opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.

Nel caso di specie, l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale sicché, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempimento dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).

Tanto premesso, l'opposta ha fornito prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito azionato, avendo prodotto, fin dalla fase monitoria: a) la fonte negoziale del credito azionato, ovvero i contratti sottoscritti con il Comune di Foggia per l'anno scolastico 2022-2023 del 01.09.2022; b) le fatture poste a fondamento del credito; c) pec del 18.05.2023 inoltrata al Comune di Foggia, contenente domanda di pagamento.

Successivamente con la memoria 171 *ter* n. 1 c.p.c., parte opposta ha depositato copia delle e-mail, ricevute in data 17/18.05.2023, attestanti la regolarità dell'invio dell'attestato di frequenza e pagamento sul portale della Regione Puglia a ciò dedicato.

A fronte di tale produzione documentale, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale né tantomeno il credito di cui alle fatture oggetto del ricorso monitorio, avendo anzi documentato l'emissione dei mandati di pagamento della sola sorte capitale in data 25.10.2023 (ovvero lo stesso giorno in cui è stato notificato il provvedimento monitorio) producendo, altresì, quietanze del tesoriere dalle quali si evince l'esecuzione del pagamento in data 30.10.2023.

Peraltro, il pagamento della sorte capitale non è stato oggetto di contestazione da parte dell'opposta la quale, infatti, ha insistito per la condanna dell'ente comunale al pagamento degli interessi *ex* D.lgs. 231/002 e delle spese della fase monitoria.

Ebbene, il pagamento della sorte capitale, integrando l'estinzione parziale della pretesa creditoria vantata, determina la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, tenuto conto che la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'ingiungente va valutata al momento della pronuncia.



Da ciò consegue che, qualora l'ingiunto estingua in parte il proprio debito, il Giudice è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo opposto e, preso atto della parziale estinzione del credito, deve condannare eventualmente l'opponente al pagamento del residuo.

A tale ultimo riguardo, osserva il Tribunale che parte opponente non ha documentato il pagamento degli interessi di mora né tantomeno delle spese della fase monitoria, pure dovute sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Come noto, il D.lgs. 231/2002 trova applicazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

L'art. 2 precisa che per "transazioni commerciali" si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Per quanto riguarda gli interessi e la loro decorrenza in caso di ritardo nel pagamento, il legislatore ha stabilito che chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza (art. 4, comma 1), per il solo fatto dell'inadempimento, senza che occorra una costituzione in mora ed a prescindere dal luogo di pagamento.

Per quanto concerne i debiti pecuniari della P.A., secondo condiviso orientamento della S.C., l'esigenza di adottare la procedura della contabilità pubblica (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 270) non può giustificare l'esonero da responsabilità per l'inesatto o tardivo adempimento (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) ovvero l'inapplicabilità del principio stabilito dall'art. 1224 c.c. (Cass. civ. 1446/1995).

I suddetti principi devono ritenersi operanti anche con riferimento alla disciplina di cui al D.lgs. n. 231 del 2002, la quale deroga al principio per cui non può applicarsi la norma relativa alla mora *ex re* ai pagamenti degli enti pubblici (cfr. in arg. Cass. civ. 7160/2024).

Da ciò consegue che la Pubblica Amministrazione inadempiente non può pretendere di paralizzare le domande del privato, invocando la mancata emissione del titolo di spesa secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato o l'omessa attuazione degli adempimenti previsti da disposizioni interne dell'amministrazione, essendo soggetta alla comune disciplina civilistica.

Ciò posto, nel caso di specie, risulta dalla documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio ed in specie dall'art. 4, punti nn. 17, 18, 19 dei contratti che l'unità di offerta fosse tenuta, tra le altre cose, ad emettere fattura elettronica ed a caricarla nella piattaforma, mentre l'ambito territoriale sociale fosse tenuto al pagamento mensile dei buoni servizio, sulla base dell'invio degli attestati di frequenza e pagamento e della documentazione di spesa necessaria, previa istruttoria volta ad accertare la coerenza e regolarità delle attestazioni con quanto riportato nel registro presenze informatizzato e cartaceo nonché la corrispondenza dell'importo fatturato con il valore dei buoni servizi maturato, ai sensi dell'art. 5 punto 12.

L'opposta società cooperativa sociale il "Sorriso del Sole" ha documentalmente provato di aver provveduto, con pec del 18.05.2023, a inoltrare all'ente comunale la domanda di



pagamento, previo caricamento delle relative fatture e della documentazione prevista in contratto sul portale a ciò dedicato.

A fronte dell'invio della documentazione richiesta, il Comune opponente ha provveduto ad emettere i mandati di pagamento solo in data 25.10.2023 ed in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, quando ormai erano trascorsi più di 5 mesi dall'invio delle fatture e delle attestazioni di frequenza, senza tuttavia corrispondere all'opposta sia gli interessi di mora sia le spese della procedura monitoria.

L'art. 4 del D.lgs. 231/2002, come già evidenziato, stabilisce che gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento previsto dalle parti (Cassazione civile, sez. III, 31/05/2019, n. 14911).

Nel caso di specie il termine di pagamento è scaduto il 17.06.2023 e pertanto dal 18.06.2023 sono dovuti gli interessi moratori fino alla data del 30.10.2023 (data di esecuzione del pagamento), per un totale di € 1.497,13.

Rileva, infatti, il Tribunale che il ritardo nell'emissione dei mandati di pagamento è da imputare a colpa del Comune opponente il quale, peraltro, già con comunicazione del 29.08.2023 (prot. n. 92221), aveva notiziato l'opposta che le fatture erano state contabilizzate in data 26.05.2023.

Non si reputano fondate le doglianze di parte opponente volte a sostenere che il ritardo nell'adempimento sia dipeso da colpa dell'opposta, in ragione dell'omesso adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 dell'Addendum, siccome quest'ultimo testualmente riferito alle modalità di rendicontazione e fatturazione Pac.

Le ulteriori doglianze svolte nelle memorie istruttorie e conclusive circa l'omesso assolvimento degli oneri di rendicontazione entro il 25.10.2023, sono estremamente generiche dal momento che non risulta nemmeno allegato quale specifico adempimento di cui all'art. 4 dei contratti in parola sarebbe stato omesso o comunque posto in essere successivamente al 18.05.2023 da parte dell'opposta.

D'altronde, la stessa opponente ha documentato l'emissione dei mandati di pagamento in data 25.10.2023, senza che fosse stato posto in essere altro adempimento da parte della società creditrice.

Né può imputarsi il ritardo alla dedotta scadenza del certificato antimafia, solo ove si consideri che il documento è scaduto il 12 luglio 2023 ovvero allorquando era già decorso il termine per provvedere al pagamento.

Pertanto, e previa revoca del decreto ingiuntivo, dato il pagamento della sorte capitale, l'opponente deve essere condannata al pagamento degli interessi di mora *ex* D.lgs. 231/2002 per il periodo dal 18.06.2023 al 30.10.2023, da quantificarsi in misura pari ad € 1.497,13.

Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si osserva che la revoca del decreto ingiuntivo non determina il venir meno della condanna dell'ingiunto opponente al pagamento delle spese della fase monitoria nonché della fase del giudizio di opposizione, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che ha visto sostanzialmente vittoriosa la parte opposta, data la fondatezza della pretesa azionata con il ricorso monitorio (cfr. in arg. Cass. civ. 4860/2024).



Pertanto, le spese della fase monitoria e di merito sono regolate in dispositivo alla luce del principio di soccombenza, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) preso atto del pagamento della sorte capitale, revoca il decreto ingiuntivo n. 1454/2023 del 19.10.2023;

3) condanna parte opponente a corrispondere all'opposta la somma residua di € 1.497,13 a titolo di interessi *ex* D.lgs. 231/2002, oltre alle spese ed ai compensi della procedura monitoria che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed in € 284,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cap ed Iva come per legge;

3) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.278,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cap ed Iva come per legge.

Foggia, 27 gennaio 2026

Il Giudice
dott.ssa Valentina Patti

